

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DEI SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO

(Art.39 D.Lgs.30.04.1992 n.285 – art.134 D.P.R. 16.12.1992 n.495)

Articolo 1

I segnali turistici e di territorio, oggetto del regolamento, si suddividono nelle sottoelencate tipologie:

- turistiche;
- industriali, artigianali, commerciali;
- alberghiere;
- territoriali,
- di pubblico interesse.-

Articolo 2

I segnali verticali dovranno essere conformi come dimensioni, formato e colore, ivi compreso quello delle scritte e dei simboli che varia a seconda del colore di fondo del segnale, a quanto determinato dagli artt. 78 e 80 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.-

Articolo 3

1. l'installazione dei segnali verticali dovrà avvenire, come disposto dall'art.81 del D.P.R. 495/1992, di norma sul lato destro della strada.-
2. i segnali collocati sul lato della sede stradale dovranno avere il bordo a distanza non inferiore a 30 cm e non superiore a 1 m dal ciglio dei marciapiedi o dal bordo esterno della banchina.-

Sono consentite distanze inferiori in caso di limitazione di spazio purché il segnale non sporga sulla carreggiata.-

In presenza di barriere i sostegni dei segnali potranno essere posti all'esterno e a ridosso delle barriere purché non vi siano esorbitanze rispetto alle stesse.-

3. i segnali laterali dovranno essere installati ad una altezza minima di cm 60 e massima di m 2,20 elevabile, lungo le strade urbane, per particolari condizioni, ad una altezza superiore ma non oltre i m 4,50.-

Tutti i segnali posti su marciapiedi o percorsi pedonali dovranno avere un'altezza minima di m 2,20.-

Articolo 4

Le spese per la fornitura, la collocazione e la manutenzione dei segnali di cui all'art. 1 del presente regolamento sono a carico della persona interessata all'installazione.-

Il posizionamento dei segnali, subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni tecniche, che verranno di volta in volta impartite, e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.-

Articolo 5

1. I segnali di indicazione di attività ricettiva, industriale, artigianale e commerciale potranno essere posti in forma singola, come segnali di direzione isolati, solamente sulle strade, di norma comunali, che conducono direttamente al luogo indicato.
2. I segnali di attività dovranno, ordinariamente, essere inseriti in appositi impianti formati nel massimo numero di 6 indicazioni omogenee o preferibilmente tali. I punti e le zone di insediamento negli impianti sono determinati dall'Amministrazione Comunale (ved. topografia allegata).
3. Ciascuna attività non potrà essere distinta, nell'ambito territoriale, da più di 6 segnali
4. I segnali collocati in forma autonoma e gli impianti segnaletico informativi di avvio alle zone di attività non dovranno mai compromettere la sicurezza della circolazione da interferire con la restante segnaletica verticale.

Articolo 6

Nei centri abitati, dove le zone industriali, artigianali e commerciali risultino concentrate in aree ben individuate, si dovrà far ricorso a segnali indicanti complessivamente la zona (industriale, artigianale, commerciale). Le varie attività potranno essere poi indicate sulle intersezioni locali di avvio di zona industriale, o artigianale o commerciale.-

Articolo 7

Nei centri storici si potranno installare solo segnali con le indicazioni turistiche, alberghiere e di pubblico interesse, e potranno essere posti in posizione autonoma e singola come segnali di direzione isolati o come segnali di localizzazione secondo le modalità e le limitazioni fornite dall'Ente.-

Articolo 8

È vietato collocare segnali sui sostegni degli impianti semaforici, su pali di illuminazione pubblica e sulle paline della segnaletica stradale preesistente.-

Nel caso in cui venisse accertato il posizionamento di segnali di indicazione alberghiera, industriale, artigianale, commerciale in assenza di autorizzazione o in contrasto con le disposizioni del presente regolamento o di pregiudizio alla sicurezza della circolazione, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di rimozione degli stessi.-

Articolo 9

Le istanze per l'installazione dei segnali di categoria industriale, commerciale, artigianale, alberghiera dovranno essere inoltrate all'Ufficio Gestione del Territorio complete dell'indicazione dell'impianto da utilizzare delle prestazioni richieste e corredate da idonea documentazione raffigurante il segnale da insediare.-

Articolo 10

I sostegni dei segnali, di norma a doppio palo, dovranno avere le caratteristiche dimensionali riportate nell'allegata scheda tecnica.-

Ciascun sostegno, inoltre, dovrà avere le seguenti caratteristiche:

1. struttura portante in alluminio estruso preverniciato nei colori che verranno indicati dall'Ufficio Tecnico Comunale;
2. ancoraggio dei pali su plinti interrati in calcestruzzo di opportune dimensioni o in fusione di alluminio, in relazione ai luoghi in cui

dovranno essere infissi, a garanzia della stabilità e della resistenza alla spinta del vento;

3. riprodurre al vertice, tramite un cartello di forma rettangolare in alluminio estruso, lo stemma del comune e la dicitura “COMUNE DI CANNOBIO”.-

Articolo 11

Alle nuove aree di insediamento degli impianti, individuate nella topografia, vanno aggiunti i punti nei quali risultino già installati segnali di indicazione di attività ricettiva, la cui collocazione, assolti gli obblighi di cui all'art. 2, dovrà pertanto ritenersi legittima.-

Il punto di insediamento dei segnali posto in piazza S. Vittore, all'imbocco della via denominata Largo alla Chiesa”, è da considerare impianto preesistente, quindi, previo adeguamento alla normativa vigente, autorizzato.-

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 12

I segnali preesistenti all'entrata in vigore dell'ordinamento comunale, posti al di fuori dei luoghi indicati, non conformi ai dettami posti dal Codice della Strada e dal Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Nuovo Codice della Strada, nonché del presente Regolamento, obsoleti o eccedenti il numerico determinato, dovranno essere rimossi, a cura degli intestatari dell'attività indicata, numero 120 gg. della promulgazione della presente normativa.-

Trascorso inutilmente detto termine i segnali verranno tolti d'ufficio.-

Articolo 13

Pertanto non espressamente disciplinato dal Regolamento trova trattazione nel D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e s.m.i. e nel D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.-